

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1955**

Conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, recante
proroga di termini previsti
da disposizioni legislative

*Sintesi del contenuto con gli
emendamenti proposti dalla
Commissione*

Edizione provvisoria
febbraio 2010
n. 197



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -
Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435
S. Marci _3788
S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----
Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati __3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1955

Conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, recante
proroga di termini previsti
da disposizioni legislative

*Sintesi del contenuto con gli
emendamenti proposti dalla
Commissione*

Edizione provvisoria

febbraio 2010

n. 197

a cura di: S. Marci

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
----------------------------	---

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria)

I **commi 1 e 2** riaprono i termini previsti dall'art. 13-*bis* del decreto-legge 78/2009 con il quale è stata istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da versare nell'ipotesi di rimpatrio o regolarizzazione delle stesse (c.d. "scudo fiscale"). Più in dettaglio, il **comma 1** stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possano essere effettuate fino al 30 aprile 2010, secondo quanto previsto dal suddetto art. 13-*bis* del decreto-legge 78/2009. Il **comma 2** individua l'aliquota - maggiorata - dell'imposta straordinaria da versare nell'ipotesi di operazioni di rimpatrio o regolarizzazione delle attività detenute all'estero successive al 15 dicembre 2009.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento 1.100 della Commissione** prevede che, entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia comunichi al Parlamento il numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per classi d'importo, il numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari coinvolti e l'ammontare delle operazioni gestite da ciascuno di essi, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico, o regolarizzate.

Il **comma 3** dispone, attraverso una novella all'art. 12 del decreto-legge 78/2009 in materia di contrasto ai paradisi fiscali, il raddoppio sia dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione di cui al comma 2 dello stesso articolo, sia dei termini previsti per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni di norme tributarie.

Il **comma 4** posticipa di 6 mesi il termine entro il quale, relativamente agli anni 2009 e 2010, gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. L'**emendamento 1.96 della Commissione** apporta modifiche di carattere formale ai commi 4, 10, 14, 15, 17 e 18 dell'articolo in esame.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento 1.123 (testo 2) della Commissione** estende l'ambito di applicazione delle disposizioni transitorie del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di acquisizione delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore. Potrà dunque acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di una prova di idoneità, colui che alla data del 31 luglio 2009 abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro con le modalità previste dell'art. 182, comma 1-*bis*, lettera a) del Codice (che attualmente individua come limite temporale la data di entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2001, n. 420). Un'analoga modifica riguarda la disciplina dell'acquisizione della qualifica di collaboratore

restauratore di beni culturali (attualmente l'esperienza professionale di almeno 4 anni deve essere stata maturata entro il 10 maggio 2004).

Il **comma 5** proroga al 31 dicembre 2010 il termine trascorso il quale l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi. **L'emendamento 1.209 (testo corretto) della Commissione** generalizza l'ambito di applicazione del comma in esame - che nel testo originario del decreto-legge riguarda solo le trasmissioni telematiche gestite dal Ministro dell'economia e delle finanze - e conseguentemente sopprime il comma 4 dell'art. 3 del provvedimento in esame, che riguarda tutte le altre trasmissioni.

Il **comma 6** differisce al gennaio 2011 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Il **comma 7** proroga al 30 aprile 2010 il termine di 90 giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008.

Il **comma 8** proroga, per i periodi d'imposta 2009 e 2010, l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

Il **comma 9** proroga la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie, già nominati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di ulteriori due anni decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico stesso.

Il **comma 10** prevede la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 (e individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39). La proroga è disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Il **comma 11** reca la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 12** dispone la proroga per un anno dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione.

Consequente a quanto previsto dal comma 12 è la proroga disposta dal successivo **comma 13**, concernente la sanatoria degli illeciti amministrativi delle concessionarie della riscossione disposta dall'art. 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto-legge 248/2007.

Il **comma 14** proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano

l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera *f*) dell'art 1, comma 5, del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il **comma 15** prevede che le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui sul fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF per l'anno finanziario 2009, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, siano mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 1.21 (testo corretto)** dispone la conservazione in bilancio delle somme iscritte nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare" - unità previsionale di base 25.1.3 "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso.

Il **comma 16** prevede la proroga, per l'anno 2010, della procedura - introdotta in via sperimentale nell'anno 2009 dall'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - di certificazione del credito per somme dovute nei casi di somministrazione, forniture e appalti agli enti locali e alle regioni. Il citato comma 3-*bis* dell'art. 9 del decreto-legge 185/2008 ha infatti previsto la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Il **comma 17** proroga di due anni (dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2010) il termine concesso per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ). La proroga viene disposta novellando la legge finanziaria 2007: per effetto della modifica apportata l'opzione per il regime speciale delle SIIQ può essere esercitata entro il 30 aprile 2010 (anziché entro il 30 aprile 2008) relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 (anziché del 30 giugno 2007).

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento 1.155 (testo 3) della Commissione** differisce al 31 dicembre 2010 il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione delle azioni eccedenti lo 0,50 per cento del capitale sociale di banche popolari per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore a tale limite, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazioni tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

Il **comma 18** riguarda le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 2012 in attesa che sia modificata la legislazione nazionale in materia. **Gli identici emendamenti 1.68, 1.112 e 1.139 della Commissione** posticipano ulteriormente tale proroga al 31 dicembre 2015.

Il **comma 19**, attraverso una novella alla legge finanziaria per il 2008, proroga al 2010 la possibilità per il personale di Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici di essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche e, a tal fine, proroga i relativi provvedimenti di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Il **comma 20** dispone che vengano mantenute in bilancio nel conto dei residui - per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo - le quote accantonate per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai lavoratori dipendenti del settore privato, previsti dall'art. 2120 c.c.. Le somme accantonate alla data del 31 dicembre 2009 confluiscono nell'apposito Fondo, istituito ai sensi della legge finanziaria 2007, gestito dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.

I commi aggiuntivi di cui all'**emendamento della Commissione 1.41 (testo corretto)** prevedono che, ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2010-2012, si faccia riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Viene inoltre novellato l'art. 65 del decreto legislativo 150/2009, che reca a sua volta disposizioni in materia di rappresentatività.

Il **comma 21** modifica l'art. 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, laddove viene prevista l'emanazione di norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. La disposizione in esame prevede in particolare la possibilità che, ai fini della definizione della suddetta disciplina transitoria, possano essere adottati anche più decreti legislativi (in luogo di un decreto legislativo unico).

Il **comma 22** prevede il mantenimento in bilancio, per l'anno 2010, delle disponibilità finanziarie relative ai residui di stanziamento ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Il **comma 23** provvede alla compensazione degli effetti finanziari recati dal comma 22 sui saldi di finanza pubblica - valutabili nell'ordine di 29 milioni di euro per l'anno 2010 e di 14 milioni di euro per l'anno 2011 - mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 1.212 (testo 2)** posticipa dal 31 gennaio 2011 al 31 marzo 2011 il termine entro il quale le amministrazioni dello Stato devono comunicare all'Agenzia del demanio le

istruttorie in corso per reperire immobili in locazione (**lettera a**)); stabilisce che la nullità dei contratti di locazione di immobili non stipulati dall'Agenzia del demanio si verifichi solo a decorrere dal 1 gennaio 2011 (**lettera b**)); stabilisce che l'elenco identificativo dei beni immobili di proprietà dello Stato o delle pubbliche amministrazioni che le pubbliche amministrazioni stesse devono inviare all'Agenzia del demanio sia inviato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, semestralmente e non entro il 31 dicembre di ogni anno, come attualmente previsto (**lettera c**)); introduce la nuova previsione in virtù della quale gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio (**lettera d**)).

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 1.10 (testo 2 corretto) e 1.10 (testo corretto)/4**, prevede che le risorse derivanti dal c.d. scudo fiscale possano essere destinate anche alle seguenti finalità: interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (legge 73/2001); riordino del CONI (decreto legislativo 242/1999); incremento dei trasferimenti erariali a favore del Comune di Roma (legge finanziaria per il 2007); promozione dello sport da parte di persone disabili (legge 189/2003).

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 1.14 (testo 4)**, proroga al 1 luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso, il termine per il versamento all'Inpdap delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dall'Autorità garante della concorrenza del mercato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dall'Autorità per le telecomunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS.

I sei commi aggiuntivi di cui all'**emendamento della Commissione 1.15 (testo 5)** incrementano gli stanziamenti per i fondi istituiti dalla legge finanziaria per il 2008, destinati al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate, dalla Guardia di finanza e dalla Guardia costiera, nonché l'autorizzazione di spesa a favore delle agenzie fiscali.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 1.17 (testo corretto)** differisce il termine per la trasposizione della direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 118 relativa al regime generale delle accise dal 1 gennaio 2010 (come previsto dalla legge comunitaria 2008) al 1 aprile 2010.

I due commi aggiuntivi di cui all'**emendamento della Commissione 1.23 (testo 2)**, raddoppiano - da 3 a 6 anni - la durata del mandato dei componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Ai membri attualmente in carica si applica il nuovo termine di 6 anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 1.129 (testo 2)**, proroga al 30 aprile 2010: a) il termine per l'integrazione documentale delle

domande regolarmente presentate; b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 1.80 testo 3** stabilisce che la disposizione della legge finanziaria per il 2010 che ha introdotto l'obbligo di pagamento del contributo unificato per le controversie in materie di lavoro pendenti innanzi alla Corte di cassazione troverà applicazione solo a partire dal 1 gennaio 2011.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 1.195 (testo corretto)** prevede che parte dell'autorizzazione di spesa per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze possa essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2011, oltre che per l'affidamento di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria (come è già previsto attualmente), anche per le esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge sul federalismo fiscale e in quella sulla riforma della contabilità

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 1.196 (testo corretto)** chiarisce che lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti.

Articolo 2

(Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale)

Il **comma 1** consente all'Italia di mantenere un esplicito impegno preso in sede NATO, al vertice di Varsavia: continuare ad assicurare, fino al 31 dicembre 2010, le azioni di diffusione della comunicazione sulle azioni di peacekeeping svolte dal contingente NATO in Afghanistan mediante la proroga della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International.

Il **comma 2** autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana

S.p.A.. L'**emendamento della Commissione 2.3000** recepisce un'indicazione della Commissione bilancio.

Il **comma 3, al quale gli identici emendamenti 2.1 e 2.22 della Commissione apportano una modifica di carattere formale**, proroga la convenzione con il "Centro di produzione s.p.a." (Radio radicale) sottoscritta ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 224/1998.

Il **comma 4** dispone che, al fine di consentire al commissario *ad acta* di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato dalla regioni interessate, la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano termini entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, come prorogato con interventi normativi successivi fino al 6 novembre 2009. L'**emendamento della Commissione 2.4000** recepisce un'indicazione della Commissione bilancio.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 2.4 (testo 3)**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 31 dicembre 2010, assoggetta alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%:

- gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché
- le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Il **comma 5** prevede lo slittamento al 1 luglio 2010 del termine, originariamente fissato dal comma 5 dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 al 1° gennaio 2010, in relazione al quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. **Gli identici emendamenti della Commissione 2.9, 2.28 e 2.44** prevedono l'ulteriore slittamento del termine suddetto al 1 gennaio 2011.

I **commi 6 e 7** riguardano l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI). Essi dispongono che il termine previsto dall'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 per l'adozione del regolamento di riordino del suddetto ente sia prorogato al 31 dicembre 2010 e recano la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 8** dispone una nuova proroga del termine di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni.

I sei commi aggiuntivi di cui all'**emendamento della Commissione 2.3 (testo 4) e 2.3 (testo 2)/3 (limitatamente alla lettera b)** prevedono ulteriori riduzioni di personale per le pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma *8-bis* prevede che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 112/2008 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001), all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal medesimo art. 74, provvedano:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 74.

Ai sensi del comma *8-quater*, le amministrazioni che non abbiano effettuato le suddette riduzioni entro il 30 giugno 2010 non potranno procedere ad assunzioni di personale. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma *8-bis* le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il comma *8-quinquies* individua le amministrazioni che non sono interessate dai tagli di cui ai commi precedenti.

Il comma *8-sexies* fa salve le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

Il comma *8-septies* abroga i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'art. 17 del decreto-legge 78/2009, che prevedono: l'assegnazione di obiettivi di risparmio di spesa da parte del Ministero dell'economia alle amministrazioni vigilanti; l'adozione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di interventi di contenimento strutturale della spesa degli enti vigilati; il divieto di nuove assunzioni sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento dei suddetti obiettivi di contenimento della spesa.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato art. 17, comma 4, del decreto-legge 78/2009, nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui sopra, sono ridotte definitivamente.

Con riferimento all'assunzione di vigili del fuoco, il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 2.17** prevede che le amministrazioni competenti, prima di bandire nuove procedure concorsuali, attingano agli idonei

delle graduatorie ancora valide che non abbiano superato il limite di età anagrafica, procedendo unicamente per le province in cui il numero di vigili del fuoco impiegati risulti inferiore alla media nazionale.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 2.23** differisce al 31 maggio 2010 la possibilità di definire con un versamento le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 207/2008, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili.

Articolo 3

(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno)

Il **comma 1** proroga per tutto il 2010 l'obbligo di richiedere licenza al questore per chi intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (ad esempio, i c.d. "*internet point*").

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 3.1 (testo 4)**, autorizza fino al 30 aprile 2010 il trasferimento di 3.500.000 euro, al fine di consentire, nell'ambito della realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

Il **comma 2** estende all'anno 2010 le disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali di cui all'art. 4 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3.

Il **comma 3** posticipa al 1 gennaio 2011 il momento a partire dal quale le carte di identità dovranno essere munite delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Il **comma 4** posticipa al 31 dicembre 2010 la data a decorrere dalla quale non sarà più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. **L'emendamento 1.209 (testo corretto) della Commissione** sopprime il comma in esame, in quanto la medesima disposizione è ora recata dall'art. 1, comma 5, del provvedimento in esame.

Il **comma 5** proroga sino al completamento dei relativi interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine per il mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

Il **comma 6** proroga al 31 dicembre 2010 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

Il comma aggiuntivo di cui agli **identici emendamenti della Commissione 3.2, 3.10 e 3.24** proroga al 31 dicembre 2010 le graduatorie di alcuni concorsi (relativi a vigili del fuoco e ispettori amministrativi contabili).

Il **comma 7** posticipa al 31 dicembre 2012 il momento a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato sarà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento.

Il **comma 8** differisce al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008.

Articolo 4

(Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia)

Il **comma 1**, al quale l'**emendamento 4.3 della Commissione** apporta una **modifica di carattere formale**, proroga di cinque anni (dal 2010 al 2015) la disciplina transitoria dettata dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di reclutamento dei sergenti.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 4.12** rinvia al termine del regime transitorio di cui al comma 1 dell'articolo in esame, la definizione, con decreto ministeriale, dei requisiti per la partecipazione al concorso per sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, le modalità di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria.

Il **comma 2** è volto a differire all'anno accademico 2011-2012 l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 21/2008, che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, non solo sulla base del risultato conseguito nel *test* di ingresso da parte del candidato, ma anche dei risultati ottenuti da questi nel *pregresso iter* scolastico.

Il **comma 3** reca alcuni interventi di proroga concernenti termini previsti da alcune norme del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante "*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*".

Il **comma 4** proroga al 31 gennaio 2010 il termine del 31 dicembre 2009 previsto dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 che prevede il reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Il **comma 5** differisce al 31 dicembre 2012, a partire dalla aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009, l'applicazione degli art. 16, comma 2, e 18, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante "*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*".

Il **comma 6** contiene la "clausola di invarianza finanziaria" relativamente ai commi 3 e 5, in base alla quale dalle disposizioni in essi contenute non devono

derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'**emendamento della Commissione 4.1000** recepisce un'indicazione della Commissione bilancio.

Il **comma 7** proroga al 31 maggio 2010 il termine per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato).

Articolo 5

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della concessione aeroportuale.

Il **comma 2** proroga dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei "neopatentati".

Il **comma 3** proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente, che sarebbero dovute entrare in vigore il 29 febbraio 2009, ma sono state già oggetto di precedenti proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2009.

Il **comma 4** proroga, fino al 30 giugno 2010, l'entrata in vigore della norma che vieta gli arbitrati come strumento alternativo per risolvere le controversie in materia di appalti pubblici; la proroga è effettuata nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE relativa al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. L'**emendamento della Commissione 5.9** anticipa il suddetto termine al 30 aprile 2010.

Il **comma 5** proroga al 31 dicembre 2010 il termine per realizzare un aggiornamento dell'apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera al fine di conformarne l'assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale.

Il **comma 6** proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, basati sui criteri stabili dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 324/1976. Inoltre, è disposta la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti, disposta transitoriamente in attesa della predetta definizione dei criteri, qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.

Il **comma 7** proroga al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe ed allarga ulteriormente la deroga al blocco, comprendendovi la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, i servizi di

trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, nonché, **a seguito di una modifica approvata in Commissione (5.3)**, le tariffe postali agevolate.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 5.1 (testo corretto)**, proroga il blocco degli sfratti per finita locazione al 31 dicembre 2010.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 5.2** proroga di tre anni la durata del regime transitorio previsto dal decreto legislativo 285/2005 in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale. Pertanto le concessioni di servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge 1822/1939, resteranno valide fino al 31 dicembre 2013. Fino a tale data potranno essere autorizzati nuovi servizi di linea o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo. A partire dal 1 gennaio 2014, il rilascio dell'autorizzazione per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti è subordinata al soddisfacimento, da parte delle imprese richiedenti, delle condizioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 5.4** proroga al 31 dicembre 2010 la durata in carica del Commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.

I due commi aggiuntivi di cui all'**emendamento della Commissione 5.10 (testo 2)** estendono al 31 dicembre 2010, per la parte rimanente di 2,6 milioni di euro, la disponibilità per il completamento degli interventi in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV.

Ai sensi del comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 5.11 (testo 2)**, il Governo dovrà posticipare al 4 dicembre 2011 il termine (attualmente fissato dal D.M. 28 aprile 2005 in 60 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso) entro il quale le imprese di trasporto su strada di cose per conto di terzi dovranno adeguarsi ai requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore. A partire dal 4 novembre 2011 troverà infatti applicazione il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n. 1071 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

Ai sensi del comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 5.14 (testo 2)**, il Governo dovrà differire alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 292-*bis* del codice della navigazione (con cui verranno determinati i programmi di qualificazione professionale per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta) e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 il termine fino al quale manterranno validità i certificati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'Annesso alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 5.15 (testo 2)** prevede che sino al 30 settembre 2010 siano adottati i provvedimenti attuativi

per consentire che le risorse di cui al D.P.R. 205/2006 (*"Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità"*) possano essere destinate anche ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 5.16** differisce, per l'anno 2010, al 16 aprile il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi.

Articolo 6

(Proroga di termini in materia sanitaria)

Il **comma 1** proroga una norma transitoria, relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Il **comma 2** è inteso a correggere un'incongruenza formale, presente nell'art. 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172 (*"Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"*). La correzione in oggetto esplicita che anche le assunzioni (a tempo indeterminato) da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, autorizzate secondo la procedura e i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere effettuate entro il termine - già previsto in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni interessate - del 31 dicembre 2010 (mentre il summenzionato comma 8, secondo periodo, fa riferimento al termine del 31 dicembre 2009).

Il **comma 3, al quale l'emendamento della Commissione 6.16 apporta una modifica di carattere formale**, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011 l'applicazione della disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici.

Il **comma 4** proroga l'applicazione della disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, spostando il termine di decorrenza suddetto dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2012.

I **commi 5 e 6** prorogano dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il meccanismo cosiddetto del *pay back*, concesso (in via provvisoria) come possibilità alternativa alla riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale. **La Commissione ha apportato una modifica di carattere formale al comma 6 (emendamento 6.16).**

I **commi da 7 a 9** recano un finanziamento di 8 milioni di euro, per l'anno 2010, in favore dell'Istituto superiore di sanità, ai fini dello svolgimento, con i propri dipendenti, dei compiti inerenti al coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, alla sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché alla gestione dei registri nazionali. L'**emendamento della Commissione 6.3000** recepisce un'indicazione della Commissione bilancio.

Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 6.8 (testo 3)** consente che il *curriculum* professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi possa essere presentato fino al 30 giugno 2010. Esso stabilisce inoltre che gli atti di indirizzo ministeriale di cui all'art. 1, comma 20, della legge 247/2007 sono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 6.9** posticipa di un anno il termine per l'adozione dei decreti recanti le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191.

I tre commi aggiuntivi di cui all'**emendamento della Commissione 6.19 (testo 3)** prevedono che il candidato al trapianto del rene e il potenziale donatore aventi un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato hanno diritto ai permessi retribuiti e alla conservazione della normale retribuzione previste dall'art. 5 della legge 52/2001 per i donatori di midollo osseo. La copertura è assicurata tramite un incremento delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 6.35** esclude che possa essere comminata l'interdizione dalla professione ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'Albo degli odontoiatri.

Articolo 7

(Proroga di termini in materia di istruzione)

Il **comma 1** proroga il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle

procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010.

In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari, il **comma 2** proroga di un anno le norme transitorie che regolano la formazione delle commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa dei candidati, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180.

Il **comma 3** proroga di un anno le disposizioni di cui all'art. 37, comma 2-*quater*, del decreto-legge 207/2008, concernenti le convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Il **comma 4** proroga fino al 30 settembre 2010, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2007. L'**emendamento della Commissione 7.32** prevede l'ulteriore slittamento di tale termine al 31 dicembre 2010.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 7.1000 (testo 2)**, prevede che all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca e all'Istituto italiano di Scienze umane di Firenze non si applichino, fino al 31 dicembre 2011, le limitazioni all'assunzione di personale per le università statali previste dall'art. 66, comma 13, del decreto-legge 112/2008.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 7.2000** stabilisce che, con riferimento all'anno scolastico 2010-2011, restano valide le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 167/2009, in materia di lavoratori precari della scuola.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 7.33 (testo corretto)** proroga il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione fino al 31 dicembre 2010, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il **comma 5, al quale l'emendamento della Commissione 7.13 apporta una modifica di carattere formale**, mira a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (cosiddetti "servizi aggiuntivi") presso gli istituti e i luoghi della cultura, nelle more del completamento della complessa attività ricognitiva, istruttoria e di riprogettazione di tali servizi in corso di svolgimento da parte dell'apposita Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine si dispone che i rapporti comunque in atto relativi ai citati servizi restino efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 7.22 (testo 2)** estende al 2010 e al 2011 i contributi a favore del comune di Pietrelcina per la

predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché per il miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 7.14**, proroga fino al 31 dicembre 2010 il finanziamento di cui all'art. 15, comma 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, per l'istituzione degli istituti tecnici superiori. Il finanziamento è assegnato nelle regioni in cui le fondazioni previste dal suddetto D.P.C.M. sono state costituite e hanno ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'interno. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi. Per la suddetta finalità viene inserito un articolo aggiuntivo dopo il 10 recante apposita copertura finanziaria (v. più oltre).

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento della Commissione 7.12** differisce al 30 aprile 2010 il termine entro il quale devono essere individuati gli interventi di immediata realizzabilità per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole.

Articolo 8

(Proroga di termini in materia ambientale)

Il **comma 1** proroga al 28 febbraio 2010 il termine, fissato al 22 dicembre 2009 dalla direttiva 2000/60/CE (cd. direttiva acque) e trasposto nell'ordinamento nazionale dal comma 3-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 208/2008, per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'art. 13 della direttiva (recepito dall'art. 117 del cd. Codice ambientale recato dal decreto legislativo 152/2006).

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione ad assumere disposta per l'APAT dall'art. 1, comma 347, della legge 244/2007 ed avente effetto anche per l'ISPRA, sino al completamento delle relative procedure, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 208/2008.

Il **comma 3** differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa ambientale integrata (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento 8.38 della Commissione** posticipa di due anni il momento a partire dal quale i gestori degli impianti si dovranno adeguare alla disciplina in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera, prevista dal Codice dell'ambiente.

Il **comma 4** proroga di un anno il termine, previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 (recante "*Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria*") per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo

atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento 8.41 (testo 2) della Commissione** proroga i poteri e le competenze del Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" per la gestione ordinaria delle opere e degli interventi fino al completamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. Si prevede inoltre che il Commissario possa emanare provvedimenti in deroga al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento 8.44 (testo corretto) della Commissione** rinvia al 1 gennaio 2011 il momento a partire dal quale nei regolamenti edilizi comunali dovrà essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento 8.1 (testo 2) della Commissione** differisce al 30 giugno 2010 il termine entro il quale i centri di raccolta di rifiuti urbani che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali devono conformarsi alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008.

Articolo 9

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

Il **comma 1** prevede la possibilità di prorogare fino alla fine dell'anno 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previa riduzione delle relative commissioni del 5%.

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) cosiddetti «nuovi» (cioè immessi sui mercati dopo il 13 agosto 2005) di cui agli artt. 11, commi 1 e 2, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Il **comma 3** prevede la proroga della normativa transitoria del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 209/2005. In particolare, esso proroga di ulteriori 6 mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice.

Il **comma 4 - del quale gli identici emendamenti 9.10, 9.12, 9.22, 9.35 e 9.50 della Commissione prevedono la soppressione** - riguarda le zone franche

urbane, e modifica i commi 341, 341-*ter* e 341-*quater* dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). In particolare, esso fissa al 1° marzo 2010 il termine a decorrere dal quale le piccole e microimprese ubicate nelle aree individuate dal CIPE come zone franche urbane dovranno presentare ai comuni le istanze per usufruire delle agevolazioni previste dalla citata legge finanziaria. Conseguentemente al comma 341 sono state apportate diverse modificazioni, in sostanza sopprimendo la previsione della concessione di agevolazioni fiscali che vengono in pratica sostituite con la concessione di contributi. Con la medesima *ratio* viene modificato il comma 341-*ter* dell'art. 1 della legge n. 296, laddove l'espressione "regime agevolativo" viene sostituito con "contributo". Viene infine soppresso il comma 341-*quater* che prevedeva che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-*ter*.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento 9.6 (testo corretto) della Commissione** conferma fino al 31 dicembre 2010 i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato dei fiori di Sanremo.

Il comma aggiuntivo di cui all'**emendamento 9.700 (testo corretto) della Commissione** prevede che soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possano, in deroga ad ogni disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.

Articolo 10

(Istituti di cultura all'estero)

La disposizione senza oneri aggiuntivi per l'erario, rende possibile la proroga di alcuni incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero, già rinnovati per il secondo e ultimo biennio, in scadenza nei primi sei mesi del 2010. Si stabilisce altresì che, limitatamente agli incarichi prorogati, si deroga al limite di età previsto dalla legislazione vigente. **La Commissione ha approvato due identici emendamenti che apportano una modifica di carattere formale (10.1 e 10.2).**

Articolo aggiuntivo - Emendamento 7.14 della Commissione

(Copertura finanziaria)

L'articolo in questione reca la copertura finanziaria per i maggiori oneri derivanti dall'estensione al 2010 dei finanziamenti per l'istituzione di istituti tecnici superiori (v. articolo 7 del provvedimento in esame, come modificato dall'emendamento 7.14 della Commissione).

**Articolo aggiuntivo - Emendamento 10.0.46 (testo 3 corretto) della
Commissione**

(Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi")

Il **comma 1** chiarisce che la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali alla data del 31 ottobre 2009 non siano stati emanati i regolamenti di riordino, ai sensi del secondo periodo dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 112/2008, riguarda gli enti pubblici non economici con dotazione pari o superiore alle 50 unità. Il **comma 2** prevede che gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità che sono stati confermati possono essere oggetto di regolamenti di riordino finalizzati a conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008. Viene inoltre prevista la soppressione degli enti pubblici non economici con dotazione organica superiore alle 50 unità i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Il **comma 3** abroga la previsione in base alla quale, trascorsi 30 giorni, eventualmente prorogati, dalla trasmissione dei relativi schemi, il parere delle Camere sui suddetti regolamenti di riordino di cui all'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008 si intende espresso favorevolmente. Il **comma 4** prevede che nel procedimento c.d. taglia-leggi si tenga conto del periodo di sospensione dei lavori parlamentari per le festività di fine anno.

**Articolo aggiuntivo - Emendamento 10.0.47 (testo corretto) della
Commissione**

(Modifiche all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La disposizione in esame modifica il Testo unico dell'immigrazione, in materia di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, stabilendo che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato (e non nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente, come attualmente previsto). Si prevede, inoltre, che il suddetto decreto in via transitoria del Presidente del Consiglio dei ministri possa essere adottato entro il 30 novembre.

Articolo aggiuntivo - Emendamento 10.0.18 della Commissione
(Gestione dei libri genealogici)

La disposizione in esame proroga fino al 30 aprile 2011 l'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 aprile 2009, n. 3907, di nomina del commissario *ad acta* con il compito specifico di assicurare l'applicazione del disciplinare del libro genealogico del cane di razza e delle relative norme tecniche di applicazione, conferendo operatività alla Commissione tecnica centrale, all'Ufficio Centrale e al Comitato esperti del predetto libro genealogico. Tale decreto è stato annullato dal TAR del Lazio, con sentenza n. 12555/2009 del 26 ottobre 2009 - 4 dicembre 2009.

Fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto.

A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può esercitare il potere sostitutivo.

Articolo aggiuntivo - Emendamento 10.0.28 (testo 2) della Commissione
(Proroga finanziamento attività di formazione professionale dell'ISFOL)

La disposizione in esame proroga al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), nella misura di 7 milioni di euro.

Ultimi dossier del Servizio Studi

185	Documentazione di base	QATAR
186	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1955 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
187	Dossier	La riforma della legislazione portuale. Testo unificato dei disegni di legge nn. 143, 263 e 754
188	Dossier	Codice dell'Ordinamento militare e Testo Unico delle disposizioni regolamentari. Schema di D.Lgs n. 165 e Schema di D.P.R. n. 166 (ex L. 246 del 2005)
189	Dossier	Riordino della normativa sull'attività agricola. Schema di D.Lgs. n. 164 (art. 14, L. 246/2005) Schema di D.P.R. n. 168
190	Dossier	Atto del Governo n. 177. Schema di decreto legislativo recante: "Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"
191	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1781-A. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. <i>Il testo della Commissione Politiche dell'Unione europea</i>
192	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 1288, 1477, 1593, 1626, e 1796, in materia di educazione finanziaria
193	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1167-B. Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro <i>Sintesi del contenuto - Edizione provvisoria</i>
194	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1974 Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori
195	Testo a fronte	Disegni di legge AA.SS. nn. 476, 780, 1135, concernenti la Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta di esseri umani
196	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1999 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".